



Divisione Tasse sulla circolazione

1° giugno 2019

Regolamento 15-02-11

Restituzione per trasporti di legname greggio

**Tassa sul traffico pesante ridotta per
trasporti di legname greggio**

Trasporto esclusivo
(impegno)

Trasporto non esclusivo
(restituzione)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

1	Basi legali	3
2	Definizioni	3
2.1	Prodotti che danno diritto alla restituzione (legname greggio)	3
2.1.1	Tronchi e legname da sega	3
2.1.2	Cascami	3
2.2	Prodotti che non danno diritto alla restituzione	3
2.3	Trasporti che danno diritto alla restituzione	4
3	Procedure	4
3.1	Trasporto esclusivo di legname greggio	4
3.2	Trasporto non esclusivo di legname greggio	4
3.2.1	Principi della procedura di restituzione	4
3.2.2	Conversione dell'unità di misura più comune impiegata per il conteggio in metri cubi (m ³ /TTPCP massa di legno solida)	5
3.3	Controllo a campione effettuato a posteriori	5
4	Indirizzi, informazioni e competenze	6

1 Basi legali

- Legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81): [articolo 4](#)
- Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811): [articoli 11](#) e [12a](#)
- Ordinanza del 16 ottobre 2000 concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio ([RS 641.811.31](#))

2 Definizioni

2.1 Prodotti che danno diritto alla restituzione (legname greggio)

2.1.1 Tronchi e legname da sega

I tronchi sono ottenuti dall'abbattimento, esclusivamente nel bosco, del legname e vengono in seguito lavorati ulteriormente in apposite aziende di lavorazione. Vi rientrano anche il legname industriale non adatto a essere lavorato ulteriormente nelle segherie nonché quello per la produzione d'energia (legna da ardere).

Sono considerati tronchi:

- i tronchi di alberi o le sezioni di tronchi (tronchi o legname da sega);
- i frammenti, le cortecce, i tondelli, il legname spaccato e i ceppi (legname industriale e legname per la produzione d'energia).

2.1.2 Cascami

I cascami di legno industriale sono ottenuti dall'ulteriore lavorazione dei tronchi nelle aziende dell'industria forestale (p. es. segherie). I cascami di legno per la produzione d'energia sono identici a quelli di legno industriale, ma vengono impiegati per la produzione d'energia.

Sono considerati cascami:

- i frammenti, le cortecce, le schegge, gli sciaveri, i trucioli di segatura, le segature e i trucioli di piallatura.

2.2 Prodotti che non danno diritto alla restituzione

Non vengono considerati legname greggio e non danno pertanto diritto alla restituzione (elenco non esaustivo):

- tavole e travi;
- truciolati e pannelli in fibra;
- mobili;
- pellet;
- legname galleggiante;
- legno riciclato e usato, frammenti compresi;
- rifiuti da giardino, scarti verdi (arboscelli, arbusti) da giardini;
- rifiuti verdi, compost;
- eccedenze nel setaccio (rifiuti derivanti dalla produzione di biogas).

2.3 Trasporti che danno diritto alla restituzione

I trasporti da boschi e da aziende di lavorazione del legno (p. es. segherie) danno diritto alla restituzione della TTPCP, purché si tratti di legname greggio di cui alla cifra 2.1.

3 Procedure

Esistono due procedure, descritte qui di seguito.

3.1 Trasporto esclusivo di legname greggio

Per i veicoli destinati a effettuare esclusivamente trasporti di legname greggio, il detentore invia all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) un impegno scritto mediante modulo [56.98](#), con il quale si impegna a trasportare, con il veicolo menzionato, esclusivamente legname greggio di cui alla cifra 2.1. L'aliquota del 75 per cento della tassa secondo l'OTTP viene applicata a partire dalla data di ricezione del modulo [56.98](#). L'AFD conferma l'autorizzazione sul modulo 56.98 e informa il richiedente.

L'impegno deve essere presentato dal detentore del veicolo ad ogni messa in circolazione, anche in caso di temporanea immobilizzazione di un veicolo o di una modifica nella licenza di circolazione.

L'aliquota ridotta della tassa secondo l'articolo 14 OTTP vale fino alla revoca oppure fino alla messa fuori circolazione del veicolo.

Il detentore deve conservare, durante cinque anni, tutti i documenti e i giustificativi importanti per la restituzione della tassa e, su richiesta, presentarli all'AFD.

L'impiego illecito di veicoli per i quali il detentore ha sottoscritto un impegno comporta la revoca dell'agevolazione. L'avvio di una procedura penale resta riservato.

Per i detentori di veicoli esteri valgono le medesime disposizioni.

3.2 Trasporto non esclusivo di legname greggio

3.2.1 Principi della procedura di restituzione

In caso di trasporto non esclusivo di legname greggio valgono i principi riportati qui di seguito.

- Per la domanda di restituzione occorre utilizzare i moduli dell'AFD:
 - modulo [56.77](#): domanda di restituzione per trasporti di legname greggio;
 - modulo [56.78](#): controllo delle corse per la restituzione della TTPCP per trasporti di legname, da presentare solo su richiesta dell'AFD. Nelle colonne «Prodotto» e «Genere di legname» occorre inserire i codici corrispondenti. La descrizione dei codici (1-4; A/B) è riportata alla cifra 3.2.2.
- Va presentata una domanda per ciascun periodo di tassazione indicando la quantità trasportata in «m³/TTPCP massa di legno solida» per ciascun veicolo.
- I documenti di trasporto (fatture, mandati, bollettini di consegna o simili) nonché le fatture o i giustificativi contenenti l'indicazione dell'unità quantitativa e volumetrica, i contratti

con i fornitori, i bollettini di pesatura, gli elenchi dei lotti di vendita e i rapporti giornalieri servono da base per compilare i moduli di domanda e costituiscono i mezzi di prova nell'ambito dei controlli effettuati a posteriori.

- La targa di controllo del veicolo impiegato deve essere facilmente desumibile dai giustificativi.
- I detentori dei veicoli devono conservare i documenti per almeno cinque anni.
- Le domande di restituzione devono essere presentate all'AFD entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. Per un trasporto effettuato, ad esempio, il 24 marzo 2018 è possibile presentare la domanda fino all'ultimo giorno del mese di marzo 2019. Una volta scaduto il summenzionato termine non si ha più diritto alla restituzione.
- In linea di massima, l'importo della restituzione viene conteggiato direttamente con la decisione d'imposizione mensile, ma può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa riscossa per veicolo.

3.2.2 Conversione dell'unità di misura più comune impiegata per il conteggio in metri cubi (m³/TTPCP massa di legno solida)

Codice	Prodotto	Tonnellate	Stero	sm ³	Tonnellate atro
		Fattore di conversione in m³/TTPCP massa di legno solida			
1 A	Tronchi, legname (da sega), legname spaccato, tondelli e ceppi di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3	0,7		2,6
1 B	Tronchi, legname (da sega), legname spaccato, tondelli e ceppi di legno duro di latifoglia*	1,0	0,7		1,7
2 A	Sciaveri e schegge di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3	0,6		2,6
2 B	Sciaveri e schegge di legno duro di latifoglia*	1,0	0,6		1,7
3 A	Segature, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, frammenti e cortecce di conifera o di legno tenero di latifoglia	1,3		0,4	2,6
3 B	Segature, trucioli di segatura, trucioli di piallatura, frammenti e cortecce di legno duro di latifoglia*	1,0		0,4	1,7
4 A/B	Altri legnami o cascami di legno (ceppaie, resti di cimatura) di conifera o latifoglia				

*Legno duro di latifoglia: faggio, carpine, frassino, acero, quercia, olmo, betulla

3.3 Controllo a campione effettuato a posteriori

Ai sensi dell'[articolo 41 OTTP](#), l'AFD può richiedere mezzi di prova per documentare la restituzione richiesta oppure effettuare controlli aziendali.

4 Indirizzi, informazioni e competenze

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni:

Amministrazione federale delle dogane, Divisione Tasse sulla circolazione,
Monbijoustrasse 91, CH-3003 Berna

Indirizzo cui inoltrare i documenti in formato elettronico

Cantone d'immatricolazione:

AI, AR, BL, BS, FL, GL,
NW, OW, SG, SO, TG,
UR, ZG, ZH

AG, GR, SZ, TI

BE, FR, GE, JU, LU, NE,
SH, VD, VS

ozd.lsva-
ost@ezv.admin.ch

ozd.lsva-
mitte@ezv.admin.ch

ozd.lsva-
west@ezv.admin.ch

Internet:

<http://www.lsva.ch> (D)

<http://www.rplp.ch> (F)

<http://www.ttpcp.ch> (I)

Veicoli esteri:

+41 (0) 58 / 463 12 55

Tutti i Paesi:

lsvaausland@ezv.admin.ch

Per **domande concrete** concernenti la fatturazione:

i nomi e i numeri di telefono delle persone di riferimento sono indicati sulle rispettive fatture.

Tassa forfettaria sul traffico pesante:

Amministrazione federale delle dogane, Divisione Tasse sulla circolazione,
Monbijoustrasse 91, CH-3003 Berna

Telefono:

+41 (0) 58 / 463 12 55

E-mail:

zentrale-psva@ezv.admin.ch